



Ufficio del Massimario

Inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione delle spese legali

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Tariffe professionali --- Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex art. 4 d.m. n. 55 del 2014 novellato - Derogabilità – Esclusione.

In tema di liquidazione delle spese, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 55 del 2014.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di poter derogare ai minimi dettati dai parametri di cui all'art. 13 della l. 31 dicembre 2012 n. 247, alla luce della novella del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, operata dal d.m. n. 8 marzo 2018 n.37, e confermata dalle previsioni di cui al d.m. 13 agosto 2022 n. 147, escludendo tale possibilità anche nell'ipotesi in cui il giudice motivi la scelta della liquidazione al di sotto dei minimi.

Alla enunciata conclusione i giudici di legittimità sono giunti all'esito di una esegesi della normativa succedutasi in materia, soffermandosi, in particolare, sul d.m. n. 37 del 2018, che ha eliminato l'inciso 'di regola' negli articoli 4 e 19 del d.m. 55 del 2014 con riferimento alla percentuale di aumento e riduzione dell'importo medio. Proprio detto inciso aveva in passato giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.

Ad avviso della Corte, un argomento di carattere sistematico - dal quale scaturirebbe la necessità di interpretare le previsioni normative (nell'attuale formulazione derivante dalla novella del 2018) come finalizzate a ribadire l'inderogabilità dei minimi fissati dal d.m. n. 55 del 2014 da parte del giudice chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivo accordo tra le parti - va rinvenuto nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di "equo compenso" per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, previsto dall'art.13-bis, comma 1, l. 31 dicembre 2012 n.247 (c.d. Legge forense), come inserito dal d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19-*quaterdecies*, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

PUBBLICAZIONE NEWS

Ufficio del Massimario

per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

I giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto insussistente qualsiasi dubbio circa la compatibilità della soluzione prospettata in punto di inderogabilità dei minimi tariffari, con la normativa comunitaria, richiamando al riguardo decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, la pronuncia n. 427 del 23 novembre 2017.

La Corte ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate»

**Orientamenti
Giurisprudenziali**

Conformi: Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2025, n. 19049; Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30154; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2023, n. 24993; Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2023, n. 10438; Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2023, n. 9815

Rif. normativi

Non conformi: Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2022, n. 28325

art. 91 c.p.c.;

art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n.55;

art.13-bis, comma 1 l. 31 dicembre 2012 n. 247, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172

Dati sentenza

Corte di cassazione, sez. trib., ord. 7 gennaio 2026, n. 311

Redattrice: Ida Raiola